



Registro Proposte n. 06 del 11.02.2021
ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

SETTORE 3

Delibera Originale del Consiglio Comunale

N. 06 del Reg. Data: 01.03.2021	OGGETTO	Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021.
------------------------------------	---------	---

L'anno **duemilaventuno** addì uno del mese di Marzo alle ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Dott.ssa	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D.	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico	X	
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna	X	
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag.	Torrisi	Salvatore Antonino	X	
			16	

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Dott. Pappalardo Domenico e Dott.ssa Consoli Marisa della lista "Vivi Pedara", Sig. Antonio Fallica della lista "Pedara Libera".

La seduta è pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Terzo punto all'ordine del giorno ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021”prego Presidente della II^a Commissione a Lei la parola”

Il Consigliere Comunale Dott.ssa Marisa Consoli interviene e legge il verbale dei lavori della Commissione Consiliare allegato al presente atto

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: “Grazie Presidente per la relazione abbastanza dettagliata, prima di passare la parola al Consigliere Fallica che ringrazio per essere stato molto attento a testimonianza del fatto che le Commissioni lavorano bene, leggo la parte finale del verbale recante il parere favorevole reso dai Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione in oggetto che sostituisce il precedente ed è parte integrante del presente atto”.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene e scusandosi per essere stato assente in Commissione chiede se possono essere lette tutte le aliquote della tabella allegata alla proposta in trattazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dà lettura di quanto richiesto.

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene “Presidente, non voleva essere un esercizio la lettura, ma era per avere noi chiaro il punto, ripeto, anche perché io non sono stato presente in Commissione quindi non per non fidarmi, Presidente, ma era giusto che tutti i Consiglieri conoscessero. Io, però, ho una domanda da fare all'Amministrazione e a Lei Presidente del Consiglio, perché c'è un comportamento strano che non ho condiviso nell'arco dell'iter di questa delibera, mi dispiace ripeterlo, noi siamo sempre in un regime di articolo 188, volenti o nolenti, non è una cosa che possiamo scordare, soprattutto l'Amministrazione deve stare attenta a questo regime perché è la prima deputata a tenere barra dritta su questo piano di rientro e quindi, come Voi mi insegnate, e se per caso dico qualcosa di errato, vicesindaco, mi puoi anche fermare, le aliquote sono tutte bloccate fino al 2021, ultimo bilancio, e capisco bene che questo è l'indirizzo politico. Dunque, quello che è successo mi lascia un po' perplesso, non nell'operato dell'Amministrazione ma in sede di seconda commissione è arrivata una delibera dove, per errata corripce per quello che è successo per refusi, le aliquote che erano presenti non erano identiche a quelle dell'anno 2020. A questo punto, mi aspettavo un alert da parte dell'organo deputato che si chiama Collegio dei Revisori dei Conti che quando dà un parere, lo dà per certificarci la regolarità contabile di quell'atto alla luce di tutto, compreso quel piano di rientro del 188 cui noi afferiamo. In Commissione, abbiamo visto che quella delibera errata mi pare che l'Amministrazione l'ha anche ritirata perché effettivamente lo era errata, c'era un parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti ovviamente in questa nuova delibera c'è un parere positivo e in questo caso corretto, in quel caso, nel primo caso, mi permetto di dire che non lo era corretto, ora qual è la domanda che mi faccio che non è una domanda da Opposizione, Vicesindaco, però è una domanda per cautela e prendo spunto dalle parole che Lei ha sempre detto nella sua attività di Presidente del Consiglio e di Consigliere da quando io ne ho memoria, e cioè che la tutela dei Consiglieri Comunali è fondamentale e la tutela è importante perché gli atti che approviamo, al di là delle grandi responsabilità che Voi avete come Amministrazione, sono atti di una delicatezza estrema compreso questo che seppur sembra un decantare di aliquote in realtà tutto quello che abbiamo letto non sono altro che poi i numeri previsionali di entrata del nostro Ente. I Revisori dei Conti in una delibera come questa, atteso l'art. 188, perché se non eravamo in regime di 188, per carità, nulla sarebbe ostato ma non poteva essere in regime di 188 che una delibera potesse avere aliquote diverse rispetto all'anno prima ed essere accompagnata da un parere positivo, ora a tutela nostra e spassionata è la mia domanda e ripeto senza nessun risvolto politico perché qua, quando si parla, c'è sempre un risvolto politico ma in questo caso c'è solo la tutela del consigliere singolo, come è potuto succedere? L'Amministrazione ha parlato con i Revisori dei Conti? Perché a me sembra che un parere dato in quel modo vuol dire che la delibera non è stata letta, mi pare strano che un Collegio dei Revisori dei Conti dia una delibera per positiva non leggendo quello che c'è scritto e dico, anche perché purtroppo io ho un'esperienza dei Revisori dei Conti un po' diversa, per noi Consiglieri tutti di Maggioranza e

Minoranza a questo punto io mi chiedo se l'hanno letta, cosa avevano capito, avevamo sbagliato noi qualche cosa, intendo noi come Comune perché se non è inspiegabile e ciò mi porta poi da Consigliere a dire, allora questi pareri come vengono dati, chiedo perdono qui non ci sono i Revisori mi sarebbe piaciuto conoscerli, prima o poi li conosceremo. Io chiedo che l'Amministrazione su questa cosa specifica ponga un'attenzione particolare per i Consiglieri Comunali perché gli atti che avranno da qua ad altri mesi sono atti di una delicatezza estrema e se su una delibera come questa che dal punto di vista contabile non mi sembra che richieda chissà quale tipo di difficoltà, ho avuto l'impressione di non essere tutelato da questo Collegio, Vi parlo da Consigliere e quindi Vi chiedo se avete chiesto la motivazione per cui è arrivato un parere positivo che non poteva essere positivo, perché c'era stato un refuso di stampa, perché la delibera era errata, quello che noi ci siamo detti? Ecco io chiedo al Presidente, al vice sindaco in qualità di Assessore bilancio, chiedo un'attenzione particolare perché seppur può sembrare un elemento trascurabile, per chi ha competenza di Consiglio Comunale da tempo non lo è trascurabile affatto e mi preoccupa perché gli atti che noi andremo ad affrontare in questi mesi, abbiamo consuntivi e bilanci previsionali, delibere propedeutiche, sono atti di estrema delicatezza, lo sanno i Revisori che siamo con il 188 sì o no? Penso di sì, io ho questo dubbio e chiedo a voi di fuggarmelo”.

Il Consigliere Comunale Dott. Mario Laudani, chiesta ed ottenuta la parola, interviene: "Grazie Presidente, Vi porgo le scuse da parte della dottoressa Greco che non è presente in quanto ha avuto un imprevisto. Allora, cominciamo, per quanto riguarda la delibera, innanzitutto, La ringrazio, Consigliere Fallica, perché così come detto molte volte in quelle delibere che si pensa siano di una semplicità unica, è proprio lì che si va a cadere. Io non l'ho letta e l'ho ammesso tranquillamente, non ho il compito di leggere le delibere, questo spetta agli uffici proponenti però il suo intervento è stato puntuale e preciso per cui si è riconosciuto che c'erano degli sbagli. Le debbo dire che io, rispetto proprio a quello che abbiamo passato prima con i precedenti Revisori, oggi, dico, viva viva, ma non perché non controllano, perché Le posso dire che noi, diverse volte, ci siamo seduti con i Revisori e finalmente abbiamo trovato persone con cui dialogare e per dialogare non si intende che io chiedo e mi fanno passare gli atti, dialogare significa confrontarsi. Ricordo a tutti che la prima parola che disse qua il Presidente Tricoli, è stata di essere il referente e di essere l'Organo che appartiene al Consiglio, di interfacciarsi col Presente del Consiglio e Lei sa su questa battuta io quante battaglie feci ma il vecchio Collegio l'unico con cui non discuteva era il Consiglio Comunale e Lei sa di strafalcioni che leggevano e scrivevano i Revisori a tal punto che prima che Lei se ne andasse, si ricorda, l'ultimo atto è stata la denuncia. Lei sa che siamo stati rimproverati, tra virgolette, perché noi non abbiamo colpa, c'è stato dichiarato da parte degli attuali Revisori che il vecchio Collegio non ha mai fatto e inviato il questionario 2017 e quello del 2018 alla Corte dei Conti e si sentivano scienziati, se ben ricorda, eppure non lo hanno presentato e oggi questi nuovi Revisori si trovano, a quel che dicono, a dover fare il 2019 non di competenza, questionario 2017-18 lo devono riprendere, cioè tutto il lavoro che dovevano fare altri ce lo stanno facendo loro e stanno lavorando senza lamentarsi, noi presentiamo e loro lavorano. Ora, Le dico come è andata la vicenda, innanzitutto, come si può dire quando uno preme l'acceleratore al massimo su una macchina, stiamo stressando i dipendenti su tutte le operazioni da fare perché ci siamo dati un obiettivo, il Sindaco la prima cosa che gli ho detto è di riportare, se riusciamo e ce la dobbiamo fare, il Consiglio Comunale al centro di tutta la vita amministrativa e ciò si fa portando il bilancio in Consiglio comunale. E' da anni, non so se sono 7 oppure 8 anni, in cui questo Consiglio approva il bilancio a consuntivo, mai è stata presa una decisione in Consiglio Comunale, quindi la volontà è quella, se ci riusciamo, di riportare finalmente il Consiglio Comunale al centro dell'attenzione, cioè il Consiglio approva e poi man mano si fanno le dovute variazioni o se ci sono assestamenti, questo è il nostro obiettivo per cui stiamo premendo l'acceleratore su questo perché dobbiamo approvare il Consuntivo 2019 immediatamente e la Dott.ssa Greco mi dice che teoricamente domani, giorno più giorno meno, i Revisori dovrebbero farci avere già il parere. Inoltre, la Dottoressa oggi ha finalmente detto a me e al Sindaco che tra mercoledì e giovedì mi darà il bilancio 2020 e già stiamo lavorando sul bilancio 2021, infatti alcuni di questi atti sono stati anche già approvati in Giunta affinché successivamente possano essere inviati ai Revisori, perciò c'è un'accelerazione di tutti gli uffici, tra regolamenti e delibere sono impegnati al massimo, tutti stanno lavorando in un modo stressante, li capisco e li apprezzo e anzi li ringrazio per quello che stanno facendo per consegnare i bilanci. La mia prima direttiva, sinceramente banale è stata quella di dire di predisporre gli atti del 2021 nel frattempo, in modo tale che lavoriamo su una strada parallela, ho detto l'Irpef e l'Imu sono le cose più semplici di questo mondo, scusate ma in gergo si dice un copia e incolla degli anni precedenti, quindi hanno preso le delibere Irpef e Imu, le hanno sistemate e sono state mandate ai Revisori. I Revisori la avevano mandata indietro quella dell'IMU chiedendo alla dottoressa se aveva letto la nuova finanziaria, se ne ha tenuto

conto e se sapeva che la legge finanziaria prevede tutta una serie di esenzioni per quanto riguarda quelli che sono i proprietari degli immobili e svolgono l'attività e il Presidente ci ha detto che c'è una diminuzione del gettito IMU. Infatti ci sono 38.000 euro di gettito in meno rispetto agli altri anni, perciò la delibera l'hanno letta solo che nella prima fase era stato mandato lo schema tutto corretto ma tra il copia e incolla della seconda fase si è fatto un refuso e il Presidente del Collegio forse ha letto il corpo e non ha letto lo schema e ha dato parere favorevole perché già l'aveva letto il resto della delibera e aveva concordato con la Dottoressa Greco dicendo di predisporre tutti questi tipi di esenzioni che gli uffici non avevano affatto attenzionato nella prima fase dopodiché l'ha mandata, c'è stata forse della superficialità nel non rivederla di nuovo, sicuramente sì, così come la superficialità l'ho fatta io perché non ritenevo che un Assessore ogni volta dovesse leggere tutto il corpo della delibera ma ho capito che anche questo va fatto da ora in poi e adesso capisco perché il segretario comunale vuole sempre le delibere da leggersi in anticipo dalla A alla Z prima del Consiglio perché ho capito che anche su quello va fatto un certo lavoro. Si impara ogni giorno dalla vita, però Le posso dire e garantire che i Revisori il loro lavoro lo hanno fatto in modo soddisfacente e lo stanno facendo a tutti gli effetti, nel caso specifico un refuso c'è, c'è stato un errore e ne prendiamo atto, qui nessuno vuole nascondere nulla ma penso che più che dai Revisori sia stato fatto da altri a tutti gli effetti. Questo è quello che Le volevo dire".

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene: "Vicesindaco, nulla voleva essere nei confronti dei Revisori, attenzione, era esclusivamente per capire. Immagino che se Lei fosse al mio posto una domanda se la farebbe, io prendo atto di quello che Lei ha detto, avrò il piacere, quando è possibile, di conoscere questi Revisori per poter anch'io avere un rapporto e dialogare con loro".

Il Consigliere Comunale Dott. Mario Laudani interviene: "Consigliere Fallica, la collaborazione è aperta a tutti, sarà mia premura e del Presidente del Consiglio che la prima volta che i Revisori verranno, la inviteremo, così come chiunque altro lo volesse, sono stati sempre e con chiunque ben disposti, l'altra volta il Sindaco li ha anche presentati a tutti i Capi Settore. La mano sul fuoco non la metto più per nessuno, mi creda, perché, dopo le esperienze che abbiamo avuto, forse la metterò tra i prossimi 3 anni, però fino ad oggi c'è stato il massimo dialogo e la massima collaborazione. Abbiamo chiesto anche consigli su come comportarci su alcune cose e ci sono stati dati, a differenza di altri, in un modo semplice e chiaro perciò, ripeto, sarà mia cura e del Presente la prossima volta che verranno i Revisori, Lei sarà invitato a discutere con loro".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Volevo semplicemente dire che era già in programma un incontro con i Revisori, così come abbiamo fatto con altri incontri, solo che ad oggi a parte le giornate in cui sono stai qui presenti a lavorare con la dottoressa Greco, non abbiamo avuto altre occasioni, quindi già era in programma di fare un incontro in conferenza dei capigruppo, coinvolgendo e invitando i Revisori".

Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene: "Grazie Presidente. Nel ringraziare per l'attenzione posta il Consigliere Fallica, mi corre però l'obbligo, a mio giudizio, per quello che è stato il breve arco di tempo in cui ho visto all'opera i Revisori e per come sono andati i fatti e le dinamiche ben spiegate dall'Assessore, mi corre l'obbligo di dire come già espresso in precedenza che la direttiva è quella di cercare di rimettere un po' l'ordine e iniziare a programmare seriamente partendo dall'attività, fondamentalmente, di questa aula, cioè dal Consiglio Comunale. Detto questo, devo anche precisare lo scrupolo con cui i Revisori stanno iniziando ad analizzare il lavoro per l'approvazione anche del rendiconto stesso, ad esempio negli anni passati si è soprasseduto un pochettino sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio mentre questa volta c'è stato posto un termine ben preciso e quindi vogliono un po' riportare anche loro l'ordine perché hanno sentito le nostre esigenze, hanno percepito che quella è stata l'esperienza dell'Amministrazione precedente ma allo stesso tempo Le posso anche dire, e ne hanno dato atto, che quando si sono presentati la prima volta che non c'era un riscontro su quello su cui dovevano operare, abbiamo comunque avuto modo di capire che loro si verificano anche le sedute comunali nell'approvazione delle delibere andandosi a leggere poi i provvedimenti, le delibere approvate in consiglio comunale con i singoli interventi e devo dire che di volta in volta hanno anche chiarito a posteriori, nei vari passaggi, che ci sono stati finora e hanno precisato alcuni punti. Questo per dire che abbiamo riscontrato in loro una disponibilità al dialogo, una disponibilità al lavoro e anche una disponibilità nel capire che quando c'è un problema lo si affronta portando avanti l'attenzione al punto stesso che viene sottoposto ma lo stesso tempo cercando di dire concretamente dove stanno le difficoltà oggettive nei vari casi, questo perché noi abbiamo detto in tutte le salse quella che era stata l'esperienza vissuta in precedenza sia dal precedente Consiglio Comunale che dall'Amministrazione che Lei stesso guidava, Consigliere Fallica, quindi alla luce di

questo mi auguro che il lavoro possa essere costruttivo. Devo dire che c'è anche un buon riscontro tra le professionalità da loro possedute, perché abbiamo avuto modo di percepire che hanno competenze diversificate anche nella loro formazione specifica e personale e già stanno iniziando anche a farci analizzare quali sono le criticità su cui dovremmo un po' migliorare. Tra l'altro, lo dico questo anche se non è attinente al punto, però è il tema fondamentale anche per il futuro, la questione dell' ufficio dei tributi dove stanno cercando anche i Revisori di intervenire facendo capire l'importanza del cercare di attivarci al più presto possibile nel fare un recupero del credito in maniera seria e incisiva, tra l'altro avete già visto dei miei provvedimenti dove stiamo cercando anche attraverso l'ausilio e supporto dei legali di intervenire in tante situazioni che erano rimaste lasciate in sospeso dove purtroppo abbiamo necessità di riscuotere. Ci dispiace che ci sia stato questo inciso, però è semplicemente dovuto alla necessità di voler accelerare e quindi non di tralasciare l'importanza degli atti stessi, per questo ringrazio un po' tutti gli uffici per il lavoro che stanno facendo e devo dire che anche l'Assessore al Bilancio giornalmente segue e attenziona il lavoro e ci auguriamo che come preannunciato a giorni inizino ad arrivare i primi atti in modo tale che riportiamo l'asse nella direzione giusta. Grazie".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli, chiesta ed ottenuta la parola, interviene: "Grazie Presidente. Io sono grato all'Amministrazione per aver dato così un parere rassicurante, ha chiarito meglio quale era la questione del contendere e certamente l'Organo dei Revisori dei Conti è un organo terzo, io non mi permetterei di valutare il loro operato, non sono in grado, però il problema che è sorto è un problema serio, un problema di tutela dei Consiglieri e come tale bisogna attivare sempre, Presidente, per tempo le Commissioni perché la Commissione così come l'Organo Consiliare, così come tutti quelli che hanno un ruolo nella formazione di un atto, siamo sempre più attenti. Quindi, se operiamo tutti nella direzione giusta, è il momento in cui i vari filtri vanno a funzionare e come in questo caso andiamo ad approvare una delibera che ci rende tutti più sereni. Ringrazio soprattutto l'Assessore perché vuole, e penso sia un desiderio di tutti, che la macchina anche se stressata per un certo periodo lavori più serenamente anche in futuro, quindi le scadenze che ci sono è bene che siano rispettate, quantomeno si faccia tutto il possibile per mettere il Consiglio Comunale nelle condizioni di poter approvare gli atti per cui è chiamato. Grazie".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene. "Anch'io volevo ringraziare l'Assessore al Bilancio per il lavoro che sta facendo, nello stesso tempo dico grazie anche alle Commissioni e ai Presidenti di Commissione e anche all'attività di controllo in questo caso dell'Opposizione, per il gran valore del lavoro che si sta facendo, ovviamente io confermo quanto detto dal Vicesindaco che sicuramente c'è stato un errore, perché i Revisori almeno nelle occasioni in cui ho avuto modo di parlare e di confrontarmi mi sono sembrati abbastanza attenti. Quindi, ritengo che nel passaggio finale, sicuramente, avendo visto la prima proposta, sono andati avanti, pertanto da adesso saremo ancora più attenti. Io in qualità di Presidente l'ho già detto ai Presidenti di Commissione, organizzeremo il lavoro delle Commissioni con gli atti ben preparati senza avere premura di fare tante Commissioni e cercheremo di organizzare il lavoro a documenti pronti. Ripeto, ringrazio sia l'Assessore, tutti i Consiglieri e in questo caso ringrazio il Consigliere Fallica per la particolare attenzione che ha prestato".

Il Consigliere Comunale Avv. Bruno Basilio Spitaleri interviene: "Buonasera, colleghi Consiglieri, io mi ero ripromesso di non intervenire però il Presidente mi ha dato il la con quel può capitare, perché io ritengo che in realtà questo non dovrebbe capitare. Io ringrazio il Vicesindaco, ringrazio l'Amministrazione, ringrazio i membri della Commissione che hanno lavorato alle aliquote dell'Imu, però in realtà può capitare è una cosa che noi non possiamo dire, laddove ci avesse chiamato la Corte dei Conti a rispondere di qualcosa che non andava non possiamo rispondere può capitare perché la responsabilità che abbiamo non viene fugata con un può capitare. L'Organo di Revisione che è un organo di garanzia per noi, a quanto ho capito sembra che sia stato tratto in inganno anch'esso e che in realtà aveva anzi operato bene ma poi c'è stato un problema, quindi, per l'avvenire, qui non stiamo puntando il dito contro nessuno e non è mia volontà accusare qualcuno, però cerchiamo di capire dov'è stato il problema, dove è nato l'inghippo e stimoliamo la fonte dell'errore a stare più attento la prossima volta perché questa volta è andata bene e ce ne siamo accorti. I Consiglieri hanno lavorato bene, tutta la Commissione ha lavorato bene non solo il Consigliere Fallica che si è accorto dell'errore ma io ritengo che sia un lavoro collegiale quindi tutta la Commissione ha preso atto anche del fatto che ci fosse un errore, quindi è stata ritirata la proposta di delibera però se ciò non fosse accaduto, se l'errore non fosse stato visto e se qui ci troviamo fortunatamente a ragionare del se, ma se l'errore fosse stato portato a compimento e

un domani fossimo stati chiamati a rispondere di questo errore, noi certamente non avremmo potuto rispondere con un può capitare. Grazie".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene: "Consigliere Spitaleri, qua nessuno sta dicendo che non è vero o che non è capitato, l'abbiamo detto in tutte le salse, vuol dire che in ogni Commissione così come mi ha invitato a fare il Consigliere Fallica a leggere tutti i punti vuol dire che leggeremo tutti gli atti perché comunque noi partiamo da una delibera del 2020 con le aliquote dove sappiamo che non c'era nessuna variazione quindi siamo partiti da una base certa. Sicuramente c'è stato questo copia e incolla, mi pare che l'abbiamo detto, non è che stiamo dicendo che non è capitato però ritengo che l'Amministrazione, la Commissione e i Revisori ci siamo tutti attivati. Effettivamente non era un errore ma era una trascrizione errata, infatti i Revisori subito hanno riformulato il parere positivo perché non c'era questo grande errore. Poi, mi riferivo al può capitare perché spesso come ha detto poco fa il professore Consoli abbiamo approvato degli atti in velocità e bisognerebbe a questo punto stare più attenti e leggere tutto perché potrebbe capitare ma non perché il Consigliere, l'Assessore o l'Ufficio lo vuole fare apposta ma perché è così, è capitato un sacco di volte che anche nelle delibere di Giunta i nomi di Assessori, Sindaco e Vicesindaco magari erano diversi, sicuramente questa occasione ci servirà sia in Commissione che in Consiglio per analizzare e leggere bene gli atti. A questo punto se non ci sono ulteriori interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Fallica"

Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capogruppo del Gruppo "Pedara Libera interviene: "Prendendo spunto dalle parole del Sindaco oggi in Consiglio, io lo ringrazio per l'intervento, quindi sono certo che con i Revisori dei Conti sarà più semplice anche per noi Consiglieri e così come stanno attentamente valutando la possibilità di ritornare su questi debiti fuori bilancio so che staranno attenti anche sulla perfetta attuazione dell'art. 188 in tutte le sue forme, quindi il controllo sui lavori come verranno fatti, sugli impegni di spesa e via dicendo. Ciò mi conforta, mi fa felice e quindi fuga il dubbio che ho esternato in precedenza, per cui sul contenuto della delibera e sulle aliquote il Gruppo Pedara Libera non può che esprimere parere positivo".

Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capogruppo del Gruppo "Vivi Pedara" interviene: "Vale il discorso fatto prima, noi auspichiamo che nel futuro, chiusa questa situazione poco fluida, usciamo dalle nebbie e possiamo anche discutere delle aliquote perché ci interessa soprattutto il bene dei nostri cittadini e quando si parla di tasse, di imposizioni è vero che vanno ad aiutare la macchina amministrativa però è anche vero che, come diceva il nostro Presidente del Consiglio di qualche anno fa, mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini quindi dove è possibile l'Amministrazione ha già cercato di ridurre, pertanto il nostro è un voto favorevole con questo auspicio che in futuro possiamo discutere, ridurre e modellare le aliquote e alle nostre esigenze, nostre intese ovviamente come cittadinanza. Grazie".

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e dopo aver ringraziato i Capigruppo pone a votazione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021"

Procedutosi a votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, con l'assistenza dei tre scrutatori sopraccitati, si ottiene il seguente esito:

Presenti n16 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 16 (unanimità)

Voti contrari n.0

Astenuti n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. 06 del 11.02.2021 , posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista l'esito della superiore votazione;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia:

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta di C.C. n. 06/2021 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani pone a votazione palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 16 Consiglieri;

Voti favorevoli n. 16 (unanimità)

Voti contrari n.0

Astenuti n. 0

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Comune di Pedara

Città Metropolitana di Catania

Registro Generale Proposte N. 06 del 11/02/2021

ASSESSORATO O SETTORE PROPONENTE

SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. Data: /02/2021	OGGETTO	Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021
-------------------------------	---------	--

IL SETTORE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA

PREMESSO

che l'art. 1, della legge 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), dispone:

al comma 738, che: a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; al comma 739, che l'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

al comma 740 che, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

al comma 741 che, ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; c) sono altresì considerate abitazioni principali: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

al comma 742 che Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

al comma 743 che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

al comma 744 che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

al comma 745 che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

al comma 746 che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge

11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

al comma 747 che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 753 *che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

al comma 754 *che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

al comma 755 *che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

al comma 756 *che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

al comma 757 *che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

al comma 758 *che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

al comma 759 *che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,*

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

al comma 761 che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

al comma 762 che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

al comma 763 che il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

al comma 764 che in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

al comma 765 che il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

al comma 766 che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, sono individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla

determinazione e al versamento dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalità disciplinate nello stesso decreto.

al comma 767 che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

al comma 768 che per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

al comma 769 che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

al comma 770 che gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

al comma 771 che il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

al comma 772 che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della provincia autonoma di Trento, istituita con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

al comma 773 che le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

al comma 774 che in caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

al comma 775 che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

al comma 776 che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

al comma 777 che ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento: a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici; d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

al comma 778 che il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

al comma 779 che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

al comma 780 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

al comma 781 che i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.

al comma 782 che restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in ordine al quale il rinvio al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

al comma 783 che ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di solidarietà comunale e sugli accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come definiti in attuazione del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

che il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, all'Art. 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" dispone:

1. *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. *Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.»*

3. *L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).*

4. *L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.*

5. *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

6. *Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.*

che la Legge 30/12/2020, n. 178, all'Art. 1, dispone:

all'art. 1 comma 48 *che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

al comma 49 *che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

al comma 599 *che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli

affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

VISTO il Regolamento Comunale vigente in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30 ottobre 2020;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 15 del 27/02/2019 ad oggetto: “*Approvazione piano di rientro del disavanzo al 31/12/2017, art. 188 TUEL*”, con la quale si prende atto delle cause che hanno determinato il disavanzo e delle azioni correttive da porre in essere;
- la deliberazione n. 71 del 28/10/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la deliberazione n. 74 del 1/11/2019, immediatamente esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2019/2021;
- la deliberazione n. 140 del 25/11/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) pluriennale 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 maggio 2020, ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2020;

RILEVATO:

- che la legge di bilancio n. 77 all’art. 107 comma 3bis di conversione del DL 34/2020 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di Previsione 2021 degli Enti Locali, comprendente le annualità 2021-2022-2023 al 31/01/2021, termine ulteriormente differito al 31.03.2021 con decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021;

PRESO ATTO: che a seguito di tale differimento l’Ente si trova automaticamente in esercizio provvisorio;

VISTA: la Legge 30.12.2020, n.178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322;

RICHIAMATI:

- l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2007) in ordine all’approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell’imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: “*A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,....”*

comma 757: “*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle*

fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

VISTA la Circolare n.1/DF del 18.03.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti."

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/DF del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: "...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

RITENUTO pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2021 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente all'imposta Municipale Propria nell'anno 2020;

CONSIDERATO che agevolazioni introdotte prima dall'art. 78 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente dall'art. 1, commi 48 e 599, della L. 30/12/2020, n. 178 producono, rispetto all'IMU dell'anno 2020, un minore gettito stimato in circa €. 38.000,00;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATA l'incertezza dei trasferimenti regionali, attesa la situazione di criticità economico-finanziaria della Regione Sicilia;

VISTE: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) e la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (legge di bilancio per il 2021);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 12/02/2021, acquisito

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000

PROPONE

Per i motivi in premessa, di:

1. di determinare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote per l'anno 2021:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Riduzione
Aliquota ordinaria	10,60 per mille		
1) Abitazione principale e sue pertinenze: per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>		
2) Ulteriori tipologie di immobili considerate abitazioni principale: <ol style="list-style-type: none">1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario;5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale	esente <i>(per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si veda l'apposita voce)</i>		

<p>in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>6. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;</p>		
<p>3) Immobili per i quali la base imponibile è ridotta del 50%</p> <p>1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Nel regolamento di prossima emanazione saranno disciplinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</p> <p>3. Unità immobiliare abitativa concessa con comodato registrato ai sensi dell'art.1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte</p>	<p>10,60 per mille</p>	<p>Riduzione del 50% della base imponibile</p>

<p>del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p> <p>4. Unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi del comma 48, dell'art. 1, della legge n. 178/2020.</p>			
<p>4) Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	6,00 per mille	200 euro	
<p>5) Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. È fatta salva l'esenzione disposta dalla legge. Per la detrazione di €. 200,00 vale quanto detto per le abitazioni principali di categoria A/7, A/8 e A/9.</p>	10,60 per mille	200 euro	
<p>6) Abitazioni tenute a disposizione o non locatate</p>	10,60 per mille		
<p>7) Abitazioni locatate</p>	10,60 per mille		In caso di locazione con contratto a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art.1 comma 760 della legge n.160/2019

<p>8) Immobili produttivi categoria D</p>	<p>10,60 per mille di cui: 7,60 per mille allo stato; 3,00 per mille al Comune.</p>		
<p>9) Immobili rientranti nella categoria catastale D3 (teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili) , ai sensi dell'Art. 78 del D. L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020</p>	<p>Esenti <u>a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate</u></p>		
<p>10) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; Immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>	<p>10,6 per mille</p>		<p>Non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021, ai sensi dell'Art. 1, comma 599, della legge n. 178/2020</p>
<p>11) Aree fabbricabili. Si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;</p>	<p>10,60 per mille</p>		

12) Area fabbricabile pertinenza del fabbricato. La parte residuale di un'area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffiatura"	esente		Art. 1, comma 741, lett. a) della legge n. 160 del 2019
13) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille		
14) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	1,00 per mille		
Terreni agricoli	Esenti		

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2021;
3. Di dare atto che il livello tariffario così stabilito determina una previsione di gettito complessivo di competenza del Comune di Pedara stimato in Euro 2.062.000,00 e risulta necessario ai fini del rispetto dell'equilibrio del Bilancio di previsione 2021- 2023 dell'Ente;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi contenuti con le modalità e nei termini previsti dalla specifica normativa vigente;
5. Considerata l'urgenza, si propone di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, al fine di rispettare le date stabilite ottemperando agli obblighi di pubblicità previsti.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:

- a) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 del _TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA
Dott.ssa Giovanna Greco

- b) dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, Dott.ssa Giovanna Greco, ai sensi dell'art. 49 del _TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA
Dott.ssa Giovanna Greco



COMUNE DI PEDARA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: <http://www.comune.pedara.ct.it>
e-mail: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 1 DEL 09-02-2021 ORE 10,45

Giusta convocazione prot. n. 2749 del 05.02.2021 si è riunita, alle ore 10,45 la 2° Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 10,00, per discutere e determinarsi sul seguente Ordine del Giorno:

1. Addizionale Comunale I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020.
2. Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021.

Sono presenti i Commissari:

- Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente;
- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente;
- Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente
- Sig. Antonio Fallica – componente.

È presente, altresì, il Geom. Rizzo Fabio Domenico Aurelio, del Settore 3°.

Verbalizza il Geom. Rizzo Fabio Domenico Aurelio.

Il Presidente, Dott.ssa Marisa Consoli, constatato il numero legale, apre la seduta.

Si apre la discussione sul primo punto all'O.d.G. ad oggetto "Addizionale Comunale I.R.P.E.F. – Conferma per l'anno 2021 dell'aliquota già approvata per l'anno 2020" e cede la parola al Geom. Rizzo Fabio D. A. del Servizio Finanziario che espone il contenuto della proposta, evidenziando che ripropone le stesse tariffe dell'anno precedente. La Proposta n. 1 del 08/01/2021 in discussione, è munita del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esaurito il punto i Commissari Consoli Marisa, Laudani Mario e Laudani Francesco A.D. esprimono parere favorevole sulla proposta in discussione mentre il Commissario Fallica Antonio si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto posto all'O.d.G. ad oggetto: "Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021"

Il Presidente della Commissione invita il Geom. Rizzo Fabio D. A., a relazionare in merito al contenuto della stessa. Illustra che aliquote, le detrazioni ed i termini di imposta sono gli stessi dell'anno 2020 tranne che per le modifiche introdotte dal D. L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dall'art. 78 della Legge 126/2020 sull'esenzione dell'IMU per i settori del turismo e dello spettacolo, nonché dalle modifiche introdotte dall'art. 1, commi 48 e 599, della Legge n. 30/2020. La Proposta n. 3 del 25/01/2021 in discussione, è munita del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Su questo punto, il Commissario Fallica Antonio riscontra che nella tabella delle aliquote per l'anno 2021, allegata alla proposta di deliberazione, vi sono delle incongruenze rispetto a quanto proposto ed



COMUNE DI PEDARA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)
Sito web: <http://www.comune.pedara.ct.it>
e-mail: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

approvato nella tabella per l'anno 2020, probabilmente dovute ad un refuso, relativamente a: 1) Nella Fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, ecc." l'aliquota proposta del 1,00 per mille è da rettificare a 2,50 per mille; 2) Nella Fattispecie "Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/94" l'aliquota proposta del 0,00 per mille è da rettificare a 1,00 per mille; 3) Non risulta inserita in tabella la Fattispecie "Terreni agricoli" con aliquota esente, presente nella tabella del 2020.

A questo punto, il Presidente Dott.ssa Consoli Marisa ed i Commissari Laudani Mario e Laudani Francesco A.D. prendendo atto delle osservazioni del Commissario Fallica Antonio, rimandano la Proposta di Delibera n. 3 del 25/01/2021, di cui al punto 2 dell'O.d.G., al competente Settore proponente per correggere le incongruenze. Il Presedente Dott.ssa Consoli Marisa dà mandato al Responsabile del Settore 3°, attraverso il Geom. Rizzo Fabio D. A., affinché siano ricontrollati tutti i punti della Tabella e, solo successivamente, venga emesso l'apposito emendamento da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Commissario Fallica Antonio si riserva di esprimere il proprio parere in Consiglio Comunale.

La Commissione, esauriti i punti all'O. d. G., chiude i lavori alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Verbalizzante
Geom. Fabio D. A. Rizzo

Il Presidente
Dott.ssa Marisa Consoli



COMUNE DI PEDARA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza Don Bosco - 95030 Pedara (CT)

Sito web: <http://www.comune.pedara.ct.it>

Pec: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it

Seconda Commissione Consiliare Permanente

VERBALE N. 02 DEL 19.02.2021 ORE 09,15

Giusta convocazione prot. n. 3542 del 16.02.2021 si è riunita, alle ore 09,15 la 2° Commissione Consiliare Permanente, convocata per le ore 09,00, per discutere e determinarsi sul seguente Ordine del Giorno:

1. Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021.

Sono presenti i Commissari:

- Dott.ssa Consoli Marisa, Presidente;
- Dott. Laudani Mario, Vice Presidente;
- Rag. Laudani Francesco Antonio D., componente;

Sono assenti i Commissari:

- Sig. Antonio Fallica – componente.

È altresì presente il Responsabile del Settore III – Servizi Finanziari e Tributari, Dott.ssa Giovanna Greco.

Verbalizza la Sig.ra Schillaci Angela.

Il Presidente, Dott.ssa Marisa Consoli, constatato il numero legale, apre la seduta.

Si apre la discussione sul punto all'O.d.G. ad oggetto "Imposta Comunale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021."

Il Presidente ricorda che tale proposta, esaminata nella seduta del 09.02.2021, era stata rinviata all'Ufficio affinché fosse verificata la tabella delle aliquote per l'anno 2021 in quanto erano state riscontrate incongruenze.

Il Responsabile del Settore III, intervenendo, fa presente che la proposta già discussa è stata ritirata d'ufficio ed è stata predisposta nuova proposta per il Consiglio Comunale, oggi posta all'esame della 2° Commissione, regolarmente trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il prescritto parere.

I Commissari presenti prendono atto di quanto riferito dalla Dott.ssa Greco. Prendono atto che la proposta posta in discussione reca le correzioni evidenziate nel corso della seduta del 09.02.2021 (Verbale n. 01/2021) e che la stessa è munita del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con verbale n. 05/2021 del 12.02.2021 (prot. com.le n. 3328 del 12.02.2021).

I Commissari presenti Consoli Marisa, Laudani Mario e Laudani Francesco A.D., quindi, esprimono parere favorevole alla proposta in discussione.

Esaurita la discussione, la seduta è chiusa alle ore 10,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Schillaci Angela

Il Presidente

Dott.ssa Consoli Marisa



Comune di Pedara 2021

COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Comune di Pedara

CIA: 1.6

N. 0003328 E 12/02/2021



Alla Responsabile del Settore Finanze,
Tributi ed Ecologia

Al Presidente del consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Data 27/01/2021	OGGETTO: Trasmissione parere Proposta di Deliberazione n. 06 del 11.02.2021 " Imposta Comunale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021.
-----------------	--

Lo scrivente Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di codesto Spett.le Ente, trasmette il Parere di cui in oggetto, relativo alle aliquote I.M.U. anno 2021, a seguito di quanto rilevato dalla Commissione Consiliare.

Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

*Per Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente
Dott. Luigi Tricoli*





Comune di Pedara 2021

COMUNE DI PEDARA
Città Metropolitana di Catania
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale 05/2021 del 12.02.2021

**Alla Responsabile del Settore Finanze,
Tributi ed Ecologia**

Al Presidente del consiglio Comunale

Al Segretario Generale

E p.c. Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

Data 12.02.2021	OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione n. 06 del 11.02.2021 " Imposta Comunale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021.
-----------------	---

Lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti

ESAMINATA la Proposta di Deliberazione n. 06 del 11.02.2021 ricevuta a mezzo PEC con prot. n. Prot. n. 3197/2021 avente ad oggetto " Imposta Comunale propria (IMU) – determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021,;

VISTA la nota della Responsabile del Settore III° Affari finanziari e Tributarî, dell'11.02.2021, con la quale comunicava i rilievi della Commissione Consiliare in merito alla presenza di refusi sulla precedente proposta n. 03 del 25.01.2021, di pari oggetto;

CONSIDERATO che la proposta di cui all'oggetto, sostituisce la proposta n. 03 del 25.01.2021;



VISTA la deliberazione di C.C. n. 35 del 25.05.2020, avente ad oggetto: " Imposta Municipale propria (IMU) - determinazione delle aliquote delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 1 della legge di bilancio 2021, commi 48 e 599, nonché l'art.78 del D.L. n. 104/2020;

VISTO L'art. 239, commi 1, lett. b) punto 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

CONSIDERATO ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

OSSERVATO in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE


Sulla Proposta di Deliberazione n. 06 del 11.02.2021 " **Imposta Comunale propria (IMU) - determinazione delle aliquote, delle detrazioni e dei termini di applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2021**".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

f.to Dott. Luigi Tricoli	Presidente
f.to Dott. Giuseppe Barbagallo	Componente
f.to Dott. Luigi Sorce	Componente

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)



Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 03 MAR. 2021 per rimanervi 15
giorni consecutivi (art 11 comma 1) sino al 17 MAR. 2021

IL MESSO NOTIFICATORE
Sig. Arcidiacono Francesco

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Dalla Residenza Comunale, li 18 MAR. 2021

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
03 MAR. 2021 al 17 MAR. 2021

E' divenuta esecutiva il giorno 01 MAR. 2021

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 16 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li 18 MAR. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Scilla)